

**STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

"AREA SISTEMA CASARANO & COMUNI ASSOCIATI"

Titolo I

Denominazione - sede - durata - oggetto sociale

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società consortile a responsabilità limitata, ai sensi e per effetto dell'art. 2615-ter del codice civile, ai sensi dell'art. 22 com. III lett. E della Legge n. 142/90 e s.m. e ai sensi del Testo Unico sugli Enti Locali L. 267/2000, a capitale pubblico, con la denominazione "AREA SISTEMA DI CASARANO E COMUNI ASSOCIATI - Società Consortile a r.l." con o senza interpunzione.

ART. 2 - SEDE

La società ha sede legale in Casarano (LE), all'indirizzo risultate dall'apposita dichiarazione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero e sopprimerle con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; avrà inoltre la possibilità di considerare sedi operative quelle sedi sia in Italia che all'estero di pertinenza di soci consortili o partners.

ART. 3 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per tutto ciò che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso quello risultante dal libro dei soci.

ART. 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata oppure sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, da convocare almeno un anno prima della scadenza.

ART. 5 - OGGETTO SOCIALE

La Società dovrà, in via prioritaria, indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione nell'area omogenea coincidente con i territori dei Comuni dell'Area Sistema di Casarano e del Salento, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e dei Piani di Sviluppo regionali, provinciali e locali con l'istituzione e la gestione dello "Sportello unico per le attività produttive".

Essa è chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento promozionale dei consorziati, di rappresentanza economica degli stessi nei confronti delle altre istituzioni e di realizzazione di programmi integrati di sviluppo di livello locale, in attuazione di iniziative poste in essere nell'ambito della programmazione negoziata o di programmi economici e finanziari di ambito locale, regionale, nazionale e comunitario, anche assunti sotto forma di sovvenzione globale così come definita dall'art. 16 del reg. CEE n. 2082/93 e ss. e dall'art. 6 del Reg. CEE n. 2083; resta ferma la potestà di rappresentanza autonoma di ogni Comune e/o di eventuali "Unioni" (lex n. 265/99) di Comuni.

Avvalendosi delle attività degli Enti consorziati, del loro know how e dei loro partners oltre che di quello sviluppato al proprio interno, la Società Consortile attuerà l'oggetto sociale, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale ai Comuni associati, in conformità a quanto innanzi specificato.

L'attività della Società Consortile, sarà svolta prioritariamente nell'interesse degli Enti consorziati, configurandosi la stessa come struttura "in house" degli Enti associati costituita appositamente al fine di favorire lo sviluppo e la crescita qualitativa delle Amministrazioni partecipanti e del territorio. L'eventuale attività esterna dell'organismo consortile, dovrà avere finalità di pubblico interesse, coerenti con gli obiettivi di sviluppo degli associati e tese alla crescita sociale, economica e culturale del territorio.

A tal fine, la Società consortile ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la realizzazione del programma di cui alla Misura 5.3. del P.O.P. Puglia 1994/99 "Aiuti alla Programmazione negoziata" - "Interventi a sostegno dell'Area Sistema di Casarano" - Programma di concertazione fra le Pubbliche Amministrazioni locali e gli altri attori dello sviluppo per la creazione di uno Sportello Unico Comprensoriale e l'attuazione di interventi nell'area del sistema produttivo che ha in Casarano il suo punto di riferimento".
- iniziative di rappresentanza, animazione, supporto ai processi di sviluppo dell'area, quali ad esempio: azioni di sensibilizzazione; attività di promozione del territorio e marketing territoriale; azioni a sostegno per lo sviluppo del sistema economico locale; divulgazione delle opportunità; stimolo e raccordo per avviare promozioni comuni, consorzi ed attività di sostegno a carattere collettivo; attivazione di servizi di rete e di coinvolgimento di più iniziative;
- assistenza tecnica agli Enti associati nelle rispettive materie di competenza. In particolare assistenza tecnica in materia di: sviluppo locale; energia alternativa e sviluppo sostenibile, pianificazione strategica; marketing territoriale; internazionalizzazione del territorio; pianificazione e infrastrutturazione del territorio; predisposizione, gestione e rendicontazione

di progetti complessi finanziati dalla Comunità Europea, dallo Stato e dalla Regione;

- fornitura di servizi reali in tema di innovazione amministrativa, innovazione tecnologica, società dell'informazione, e government, SUAP, URP e altri servizi ai cittadini, sviluppo sistemi informativi, sicurezza dei dati, tributi, catasto patrimonio, contabilità, anagrafe, SIT & GIS, acquisti e ogni altro tipo di servizio ricadente negli ambiti di competenza dell'Ente Locale;
- formazione e formazione professionale nel quadro delle politiche di sviluppo locale del territorio;
- qualsiasi altro tipo di assistenza specialistica e ricadente negli ambiti di competenza dell'Ente Locale.

Resta escluso l'esercizio di quelle attività professionali protette per cui è prescritta l'iscrizione negli appositi albi e per le quali attività la Società potrà effettuare apposite convenzioni con professionisti e strutture abilitate.

La Società, potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie (compreso il leasing), creditizie, mobiliari, immobiliari (acquisti, permuta, costituzione di diritti di superficie, locazione con patto di futura vendita e acquisti con patto di riscatto, costruzione di fabbricati, divisioni, etc.), tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo, con particolare riguardo all'Area Sistema di Casarano; in particolare, essa potrà dare garanzie reali, anche a favore di terzi.

La Società potrà realizzare la propria attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, anche in collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche che non partecipano al capitale sociale di Area Sistema.

La Società potrà compiere le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, potrà assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o

complementare per il conseguimento del proprio oggetto consortile.

La Società potrà, inoltre, acquisire partecipazioni in Strutture ed Organizzazioni estere e nazionali, sempre nel rispetto delle proprie finalità e dei disposti legislativi.

Titolo II

Capitale sociale - partecipazioni dei soci - fondo consortile

ART. 6 - QUALITA' DEI SOCI CONSORZIATI

Possono essere soci della Società consortile:

- 1) Enti Pubblici territoriali (*Comuni, Province, Regioni*);
- 2) Enti pubblici non territoriali;
- 3) Aziende speciali costituite dagli Enti associati;

ART. 7 - AMMISSIONE DEI SOCI

Per l'ammissione alla Società, gli aspiranti soci devono inoltrare, a mezzo del proprio legale rappresentante, domanda scritta a mezzo raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione che decide sulla richiesta, verificando l'appartenenza dell'istante alle categorie di cui all'art. 6 che procede, entro trenta giorni, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica,

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- esatta denominazione dell'ente e sua sede legale;
- generalità complete dei suoi legali rappresentanti;
- attività effettivamente svolta ed indirizzo della/e sede/i nella/e quale/i la stessa viene attuata.

Sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione chiedere le integrazioni ritenute opportune per istruire la domanda.

La domanda deve, inoltre, contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni già assunte dagli organi sociali.

L'ammissione del nuovo socio può avvenire attraverso un aumento del capitale sociale di cui all'art. 10 del presente Statuto, e nel caso di trasferimento delle quote sociali a soggetti che non siano soci, nei limiti e con le modalità previste all'art. 11.

Ove venga deliberato l'aumento del capitale, il richiedente è invitato a provvedere, entro 30 giorni dalla comunicazione, a sottoscrivere e liberare le quote di capitale sociale che ha dichiarato di voler sottoscrivere, ovvero che gli sia stato consentito di sottoscrivere.

ART. 8 - SOGGETTI SOSTENITORI

Alla Società possono dare il loro sostegno con contribuzioni *una tantum* o *annuali* - senza, peraltro, che ciò dia diritto a partecipazioni - istituti di credito, organismi economici che condividano gli scopi sociali, istituti scientifici, enti pubblici e privati.

ART. 9 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di € 26.520,00 (dicinseimilacinquecentoventi/00), ripartito in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Il possesso delle quote implica piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo e allo Statuto.

ART. 10 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

La variazione del capitale sociale a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi, deve essere effettuata con criteri e modalità idonei a garantire la maggioranza assoluta della partecipazione al capitale stesso delle amministrazioni locali.

Nel caso di aumento del capitale, sarà riservata l'opzione sulle nuove quote da emettere a tutti i soci in proporzione di

quelle possedute all'epoca dell'aumento, salvo quanto disposto dall'art. 2441 C.C.

ART. 11 - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi o *mortis causa*, previo gradimento espresso ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

E' fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci sulle quote da cedere.

Il socio consorziato che intenda cedere, anche in parte, le proprie quote, dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R., indicando l'acquirente, il quantitativo di quote in cessione, nonché il prezzo e le modalità di cessione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci consorziati, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle quote da loro possedute, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Decorsi 90 giorni dal pervenimento alla Società della richiesta che avvia la procedura di esercizio della prelazione, senza che questa sia stata, in tutto o in parte esercitata, il socio sarà libero di alienare le quote.

ART. 12 - FONDO CONSORTILE

Il Consiglio di Amministrazione, con maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica, può - in presenza di perdite risultanti dal bilancio o per altre esigenze di gestione - deliberare ai sensi dell'art. 2615-ter, 2° comma, Codice Civile, il versamento, da parte dei soci, di contributi ordinari al fondo consortile, fino ad un totale massimo di euro 100.000 (centomila) complessivi su base annua.

L'Assemblea può, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con una maggioranza dei quattro quinti del capitale sociale,

deliberare il versamento, da parte dei soci, di contributi ordinari oltre il limite di cui al comma precedente, nonché di contributi straordinari connessi alla necessità di effettuare investimenti.

L'importo dei contributi da versare, da parte di ogni socio, al fondo consortile sarà proporzionale alla quota di capitale posseduta da ciascuno. I pagamenti delle somme dovute alla società, devono essere effettuati entro i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione. In caso di ritardato pagamento dovranno essere applicati gli interessi di mora.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, previo consuntivo da predisporre entro tre mesi dalla fine dell'esercizio, eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati.

Titolo III

Decisione dei soci

ART. 13 - ORGANI SOCIALI

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci (qualora venga nominato).

ART. 14 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola col versamento delle quote sottoscritte.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare - mediante delega scritta - da altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. I soci pubblico - privati possono intervenire a mezzo

del loro legale rappresentante. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe, che dovranno restare depositate presso la sede sociale, ed il diritto di intervento all'assemblea.

Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione di essa, previa verifica del diritto di partecipazione all'adunanza degli intervenuti.

Nelle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da esso nominato.

I Verbali sono trascritti e conservati su apposito registro, e di essi possono prendere conoscenza i soci.

All'Assemblea partecipa il Direttore generale (qualora nominato) senza diritto di voto; possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 8 del presente Statuto.

ART. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci, è convocata presso la sede della Società, o in ogni altro luogo fuori dalla sede sociale, purché nella regione Puglia, dal Consiglio di Amministrazione, quando questi lo ritenga opportuno o necessario, ovvero su richiesta di almeno un quinto del capitale sociale, ovvero negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da inviare -con qualsiasi mezzo (anche fonogramma, fax, e mail) - almeno otto giorni prima dell'adunanza, ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la

seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione dovrà svolgersi a distanza di almeno ventiquattro ore e, comunque, non oltre i trenta giorni dalla prima.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma, da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci se costituito.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione potrà elevare tale termine a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza - in proprio o per delega - di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea, ferme le maggioranze qualificate richieste dalla legge e dal presente Statuto.

A parità di voti le proposte di deliberazioni si intendono respinte.

ART. 17 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministrativi o tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso l'Assemblea dei Soci:

- a) discute e approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili nei modi e nei limiti di cui all'art. 33 del presente Statuto;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina, nei casi previsti dalla legge e dai successivi art. 19 e 25 del presente Statuto, dei Sindaci (qualora nominati) e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore e ne delibera i compensi;
- d) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- f) delibera i versamenti dei contributi ordinari oltre il limite dei centomila euro e straordinari al fondo consortile secondo le modalità di cui all'articolo 12 del presente Statuto;
- g) impartisce direttive generali di azione della Società e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione di essa riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, o sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sulla responsabilità di amministratori e sindaci.

ART. 18 - VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali redatti sull'apposito libro sociale, sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea ed a cura di un Segretario da essa designato, che potrà essere anche un Notaio, e da loro sottoscritti.

I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.

Qualora occorra presentare copia od estratto di tali verbali, essi saranno autenticati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, in carica al momento in cui si effettua la presentazione.

Titolo IV

Amministrazione e rappresentanza

ART. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie, tra i membri nominati dall'assemblea, il Vice - Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra non soci, purché questi siano dotati di specifiche competenze ed esperienze in materie economico - aziendali e giuridico - amministrativo. Salvo diversa ed unanime deliberazione dell'Assemblea, la designazione dei Consiglieri di Amministrazione avverrà secondo il seguente procedimento:

- a)** ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi;
- b)** ciascun socio potrà votare per una sola lista;
- c)** i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per il numero progressivo attribuito a ciascun candidato della stessa lista;
- d)** i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- e)** risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;

f) i quozienti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;

g) in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Il primo Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, è nominato nell'Atto costitutivo.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di socio, di consigliere di amministrazione, di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di vice presidente del consiglio di amministrazione, qualora affidata ad amministratori comunali o comunque ad esponenti designati dai Sindaci e/o da organismi di diritto pubblico, si intendono valide ed efficaci nei limiti temporali del mandato consiliare di riferimento e decadono comunque, all'atto della cessazione della carica elettiva istituzionale originaria.

Agli amministratori potrà essere corrisposto un compenso, anche differenziato, determinato annualmente dall'Assemblea.

Ad essi sono inoltre rimborsate le spese sostenute nell'interesse della Società e debitamente documentate.

Alle riunioni del Consiglio partecipa anche il Direttore Generale senza diritto di voto.

ART. 20 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare, per dimissione od altra causa, uno o più amministratori, è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro surrogazione provvisoria.

La sostituzione, in via definitiva, dei consiglieri spetterà all'Assemblea dei Soci.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio cessano con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Qualora, per dimissioni o altra causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine.

Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea, per la nomina dei nuovi consiglieri, è immediatamente convocata anche da un solo socio consorziato.

ART. 21 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il consigliere nominato dal Comune di Casarano.

Il Consiglio sceglie tra i membri nominati dall'Assemblea un Vice Presidente. La maggioranza per la sua elezione sarà dei due terzi dei consiglieri in carica.

Il Vice Presidente sostituisce, ad ogni effetto ed in tutte le sue attribuzioni, il Presidente, nel caso di sua assenza od impedimento.

Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.

Il Presidente ed il Vice Presidente nominati nel corso del triennio scadono col consiglio che li ha nominati.

ART. 22 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia presso la sede della Società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando gliene sia fatta richiesta per iscritto da un numero di soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale o da almeno un terzo dei consiglieri di amministrazione o da uno o più sindaci.

La convocazione del Consiglio dovrà essere fatta per lettera raccomandata A.R. o telegramma o fax o e mail indicanti il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore, di ciascun sindaco effettivo e del Direttore Generale almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma, fax e o e mail, da spedirsi almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Sono da considerarsi valide le riunioni, anche se non formalmente convocate con l'osservanza delle modalità e dei termini sopra indicati, alle quali siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i sindaci effettivi: in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'amministratore più anziano presente alla riunione.

ART. 23 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri in carica, fatta eccezione per i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate, previste dal presente Statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal suo Presidente o da chi ne fa le veci a norma del precedente articolo 22 e dal Segretario, nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei propri componenti.ù

ART. 24 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società consortile, ed

ha facoltà di compiere tutti gli atti di disposizione che ritenga opportuni e necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione, previa maggioranza dei due terzi, può affidare ai propri membri, o a mandatari e procuratori esterni, speciali incarichi o procure "ad negotia" inerenti il compimento di atti o categorie di atti utili al conseguimento dell'oggetto sociale. Per il compimento dei suddetti incarichi ovvero procure, l'Organo amministrativo può assegnare speciali emolumenti ed interessenze anche sotto forma di partecipazione agli utili, nella misura ed alle condizioni che reputerà stabilire.

Per le deliberazioni di cui appresso, sarà sempre necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica:

- nomina del Vice Presidente secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del presente Statuto;
- decisione in ordine alla presentazione di istanze a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari;
- decisione sulla partecipazione della società ad enti, istituti, organismi, consorzi e società aventi scopi affini;
- designazione dei rappresentanti della Società negli enti, istituti, organismi, consorzi e società aventi scopi affini;
- nomina e revoca del Direttore Generale della Società;
- delega delle attribuzioni del Consiglio a singoli suoi membri, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2381 del Codice Civile;
- conferimento, nelle forme di legge, di procure speciali per determinati atti o per categorie determinate di atti a terze persone anche estranee alla società;
- conferimento di incarichi professionali;
- investimenti e spese che comportino un impegno economico e finanziario ultra - annuale della Società;
- assunzioni di mutui e finanziamenti, richiesta di affidamenti bancari;

- gradimento circa il trasferimento delle quote e l'ammissione di nuovi soci, ai sensi degli articoli 11 e 7 del presente Statuto;
- versamento di contributi dei soci al fondo consortile, ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto;
- la promozione di azioni giudiziarie.

ART. 25 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

L'ordinaria amministrazione e la rappresentanza della Società verso i terzi, la firma sociale, la facoltà di promuovere e sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, spettano al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente secondo quanto disposto dal precedente articolo 21.

ART. 26 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti laureati, o che abbiano maturato significative esperienze nella gestione di imprese o vantino significative esperienze come funzionari e consulenti di enti pubblici, o comunque ritenuti idonei, può intrattenere rapporti con enti, istituti, organismi, consorzi, società ed imprese, nonché concludere tutti i negozi giuridici che si rendono necessari per il funzionamento ordinario della Società secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, potrà essere autorizzato dal C.d.A. alla firma della corrispondenza commerciale e di quanto altro necessario.

Al Direttore Generale sono attribuibili con delibera a cura del Consiglio di Amministrazione le seguenti funzioni:

- propone agli organi sociali i provvedimenti per migliorare l'efficienza della struttura e dei servizi;

- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei bilanci preventivi e consuntivi e gli fornisce tutte le informazioni sulla gestione richieste;
- provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il funzionamento ordinario della Società secondo le direttive del Consiglio;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano riservati al legale rappresentante su espressa direttiva del Presidente;
- organizza e dirige il personale e tutti gli uffici della Società ed esercita i poteri disciplinari in conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione;
- previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, provvede agli acquisti dei materiali e delle apparecchiature non ordinarie;
- partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e, su richiesta, di quelle del Consiglio di Amministrazione e può essere chiamato a redigerne i verbali.

La responsabilità del Direttore Generale è regolata, ai sensi dell'articolo 2396 del Codice Civile, dagli articoli 2392 e seguenti dello stesso Codice relativi alla responsabilità degli amministratori.

Titolo V

Controllo contabile

ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea dei Soci quando il suo funzionamento sia richiesto da norme di legge oppure nel caso di volontaria decisione in tal senso dall'assemblea stessa.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dal Consiglio di amministrazione, e deve essere iscritto al registro dei Revisori Contabili.

L'Assemblea fisserà i compensi del Presidente e dei Sindaci effettivi, facendo riferimento alla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e previa fissazione e quantificazione

degli stessi. I primi eventuali sindaci, se costituiti, sono nominati nell'atto costitutivo. I sindaci durano i carica tre anni e sono rieleggibili.

Titolo VI

Recesso

ART. 28 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre ai casi previsti dalla legge all'articolo 2473 del Codice Civile, può recedere dalla Società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione dall'articolo 6 del presente statuto (*o che, per gravi e comprovati motivi, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali*).

Spetta all'Assemblea dei Soci constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente, deliberando a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R., da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso con la società, questi devono comunque essere adempiuti.

ART. 29 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea dei Soci con maggioranza dei tre quinti del capitale sociale, di propria iniziativa o su proposta della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, nei confronti del socio che:

- si sia reso insolvente nei confronti della Società;

- si sia reso colpevole di gravi inadempienze verso le norme di legge o del presente statuto regolanti il rapporto sociale - consortile o verso le deliberazioni degli organi sociali;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso i requisiti di ammissione previsti dall'articolo 6 del presente statuto;
- eserciti, anche a mezzo di interposto soggetto giuridico, attività di concorrenza con la Società (a meno che tale attività non sia stata consentita dall'Assemblea dei Soci con una deliberazione presa con una maggioranza dei quattro quinti del capitale sociale);

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata A.R. a firma del Presidente della Società consortile.

L'esclusione di diritto viene notificata senza indugio al socio con lettera raccomandata A.R., a firma del Presidente, a cura del Consiglio di Amministrazione, il quale ha l'obbligo di verificarne la sussistenza della causa entro dieci giorni dalla notizia di quest'ultima.

La sola deliberazione dell'Assemblea di cui al primo comma del presente articolo può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 36.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione.

Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

ART. 30 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA AL SOCIO USCENTE

In caso di recesso o di esclusione, al socio uscente, che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la Società è restituita la quota di capitale sociale al valore nominale ed al netto delle eventuali perdite verificatesi all'atto dello scioglimento del rapporto sociale.

Il rimborso deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto o sono divenuti operativi.

I soci esclusi per insolvenza, gravi inadempienze ed attività concorrenziale non autorizzate non hanno alcun diritto al rimborso delle quote.

La quota non rimborsata si accresce proporzionalmente a quelle dei soci rimasti.

Titolo VII

Bilancio

ART. 31 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi hanno inizio il primo Gennaio e si chiudono il trentuno Dicembre di ogni anno.

ART. 32 - BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Il Consiglio di Amministrazione è, altresì, tenuto a predisporre, ai sensi dell'articolo 2428 del Codice Civile, una relazione sull'andamento della gestione sociale..

Il bilancio, corredato dalla relazione degli amministratori e da quella del Collegio Sindacale, deve essere inviato ai soci o depositato a loro disposizione presso le sedi della Società almeno quindici giorni prima dall'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio stesso.

Il Bilancio potrà essere certificato fin dal primo esercizio.

ART. 33- DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili risultanti dal bilancio annuale, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali

perdite dei precedenti esercizi, saranno, con deliberazione dell'Assemblea, distribuiti come segue:

- 1) il cinque per cento al fondo di riserva legale, ai sensi dell'articolo 2430 del Codice Civile, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- 2) il resto in un fondo di riserva straordinaria per ulteriori investimenti.

E' comunque vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma a favore dei soci.

ART. 34 - ALBO DEI SOGGETTI SOSTENITORI

I soggetti di cui all'art. 8 che intendono sostenere l'attività della Società per il conseguimento del suo oggetto vengono registrati, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, in un apposito albo dei "soggetti sostenitori" tenuto dalla Società.

Gli enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività della Società e non hanno diritto di votare in Assemblea.

Titolo VIII

Liquidazione

ART. 35 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Lo scioglimento e la liquidazione della società hanno luogo nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile. L'Assemblea dei Soci delibera con voto favorevole dei due terzi del capitale sociale sulla nomina dei liquidatori, sui poteri loro conferiti, ai sensi degli articoli 2487 del Codice Civile, e sui loro compensi.

Le eventuali attività, residue allo scioglimento e alla liquidazione della società, dedotti il capitale sociale e le somme accantonate a copertura delle obbligazioni anche fideiussorie a carico dei singoli consorziati, ancora in

essere, saranno devolute ad Ente Pubblico individuato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie tra società e soci, fra amministratori o sindaci e soci, tra diversi soci e tutte quelle che comunque nascano dall'interpretazione dei patti sociali o, comunque, nello svolgimento dei rapporti sociali, sono decise per mezzo di un arbitrato rituale da un Collegio Arbitrale composto da tanti membri quante sono le parti contendenti e da esse nominati, e da uno o due membri nominati di comune accordo tra gli arbitri delle parti o in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Lecce, in modo che il numero dei componenti il Collegio Arbitrale sia sempre dispari.

Il ricorso alla procedura arbitrale verrà promosso dalla parte o dalle parti che vi hanno interesse mediante lettera raccomandata A.R. all'altra o dalle altre parti, contenente la nomina del o dei loro arbitri, sottoscritte per accettazione da questi.

Nei quindici giorni successivi dalla data del timbro postale della ricezione, e sempre a mezzo di lettera raccomandata A.R., la o le controparti dovranno nominare il o i loro arbitri, i quali apporranno in calce la loro firma per accettazione.

In difetto, la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Lecce.

Nei quindici giorni successivi a questa seconda nomina, gli arbitri già nominati provvederanno alla nomina dell'ultimo o degli ultimi due arbitri, di cui uno sarà il Presidente del Collegio.

In difetto, la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Lecce.

Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione della nomina dell'ultimo arbitro.

Il Presidente del Collegio avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura.

Ogni decisione, anche istruttoria, verrà presa fra gli arbitri a maggioranza.

ART. 37- GIURISDIZIONE

Per tutte le controversie non deferibili al Collegio Arbitrale, la società è sottoposta all'Autorità Giudiziaria della sede sociale e presso la sua sede si intende eletto il domicilio dei soci.

ART. 38 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata.